



C O M U N E
DI
S C A N Z O R O S C I A T E

Provincia di Bergamo

Via F. M. Colleoni, 2 – CAP. 24020 – C.F./P.I. 00696720168

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 20 del 16.03.2006

SOMMARIO

ART. 1	ISTITUZIONE DELLA TASSA	pag. 4
ART. 2	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	pag. 4
ART. 3	GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO	pag. 5
ART. 4	PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI	pag. 5
ART. 5	SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO	pag. 7
ART. 6	INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE	pag. 7
ART. 7	COMMISURAZIONE E TARIFFE	pag. 8
ART. 8	TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO	pag. 10
ART. 9	AGEVOLAZIONI	pag. 10
ART. 10	CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE	pag. 10
ART. 11	DELIBERAZIONI DI TARIFFA	pag. 11
ART. 12	DENUNCE	pag. 12
ART. 13	ACCERTAMENTO E SANZIONI	pag. 13
ART. 14	RICORSI	pag. 14
ART. 15	RISCOSSIONE	pag. 14
ART. 16	POTERI COMUNI	pag. 15
ART. 17	FUNZIONARIO RESPONSABILE	pag. 16
ART. 18	AUTOTUTELA	pag. 16

ART. 19	SGRAVI E RIMBORSI	pag. 16
ART. 20	SANZIONI	pag. 17
ART. 21	TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO	pag. 17
ART. 22	EFFICACIA DEL REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	pag. 18
ART. 23	RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE	pag. 18

ART. 1

ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Il Comune, direttamente o attraverso la Società affidataria, svolge, in regime di privativa, il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati nelle zone del territorio comunale, individuate ai sensi del successivo art.2.
2. Per lo svolgimento del servizio è dovuta una tassa annuale, da applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento nonché del Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507 e successive modificazioni.
3. Per le ipotesi previste dal successivo art. 21 si applica, in luogo della tassa annuale, una tassa giornaliera di smaltimento, con i criteri e le modalità ivi previste.

ART. 2

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. Per l'attivazione della tassa hanno rilevanza le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nonché le estensioni e le limitazioni prescritte dal regolamento comunale del servizio di nettezza urbana.
2. Nelle zone in cui il servizio è regolarmente istituito trova correlativa, automatica applicazione la relativa tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
3. La mancata utilizzazione del servizio non comporta l'esenzione del pagamento della tassa.
4. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni gli occupanti e detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria, a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

ENTITA' DELLA RIDUZIONE

DISTANZA DAL PIU' VICINO
PUNTO DI RACCOLTA

- DEL 60%

- OLTRE I 4 KM.

5. Nelle zone in cui il servizio non è svolto, sebbene istituito ed attivato, o viene effettuato con gravi violazioni alle prescrizioni del relativo regolamento, la tassa è dovuta in misura pari al 40 per cento della tariffa.
6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio e restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa

ART. 3

GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni né può essere inferiore a quanto disposto dal D.P.R. 27.04.1999 n. 158, art. 11, comma 1, e successive modificazioni.

ART. 4

PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali od accessorie di civile abitazione diverse delle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli articoli 1 e 2, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 4 e 5. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi art. 8 e 9, è consentito il cumulo con quelle di cui all'art. 2 comma 4 e 5, nel limite massimo all'80% della tariffa ordinaria.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura quali:
 - quelli riservati ai soli praticanti per l'esercizio dell'attività sportiva vera e propria. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinate ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
 - vani caldaia, vani ascensori, le cabine elettriche, le soffitte accessibili e non con scale e dove non sia possibile la permanenza dell'uomo, scale e simili;

Non sono altresì soggetti alla tassa:

- a) le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate, nonché le aree di pertinenza delle stesse sempre che anche queste ultime risultino inutilizzate;
- b) i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi;
- c) i locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti.

Le circostanze di cui ai precedenti punti a), b), c), comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione

quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione, tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti; l'allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, costituisce presunzione di occupazione, pertanto lo stato di non utilizzo deve essere comprovato anche con apposita autocertificazione attestante l'assenza degli allacciamenti di cui sopra (T.U. n. 445/2000)

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Non sono pertanto soggette alla tassa:

a) le superficie degli insediamenti industriali e artigianali,

limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni, di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali e artigianali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorchè dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono lavorazioni industriali vere e proprie.

I rifiuti prodotti nelle sale di lavorazioni industriali saranno considerati sempre rifiuti speciali in considerazione del fatto che comunque in quantità più o meno estesa in tutte le sale di lavorazione industriale si formano rifiuti speciali propriamente detti (ad esempio oli esausti) ed anche perché le superfici occupate da macchine non producono rifiuti ordinari.

- **Per le attività qui di seguito elencate (ESCLUSI I LOCALI ADIBITI AD UFFICI, MENSE, SPOGLIATOI E SERVIZI), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi: FALEGNAMERIE, AUTOCARROZZERIE, AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI, GOMMISTI, ROSTICCERIE, PASTICCERIE : DETASSAZIONE DEL 50%.**
- b) Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorchè risultino ubicati sul fondo agricolo.
- c) Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art.2 del D.P.R. N.915 del 1982 e successive modificazioni.

I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tassa di cui alla precedente lettera c) devono presentare all'ufficio tributi del Comune o alla Società affidataria del servizio la dichiarazione che nelle superfici occupate si formano rifiuti

speciali, tossici e nocivi. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali, tossici e nocivi derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata con:

- a) fotocopia della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, prevista dalle vigenti disposizioni di legge;
- b) fotocopia dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, tossici o nocivi e dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui agli artt. 12 (registri di carico e scarico) e 15 (formulari di identificazione dei rifiuti) del D. Lgs. 05.02.1997 n. 22 (fotocopie delle copertine dei registri, dei fogli dove sono annotati i rifiuti prodotti nel corso dell'ultimo anno e di fogli dove sono stati apposti i timbri di vidimazione);
- c) fotocopia integrale dell'ultima scheda di rilevamento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi. Nel caso di inizio attività nel corso dell'anno, quest'ultimo documento dovrà essere presentato in sede consuntiva.

ART. 5

SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art.4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. **Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 63, comma 2, del D.L.vo 507/93. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.**
3. **Non sono assoggettate a tassazione le aree scoperte adibite a verde.**
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti da rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 6

INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 5, comma 4.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, da diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri nei modi stabiliti dall'art. 4 – comma 2, ultimo periodo – di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando il termine di decadenza previsto dal successivo art. 19, comma 2.

5. Ai fini dell'applicazione della tassa, le variazioni delle condizioni di tassabilità - diverse da quelle previste dal successivo articolo 8 – imputabili al cambio di destinazione d'uso di un cespite tassabile o all'aumento o alla diminuzione della sua superficie tassabile – ivi comprese le variazioni della superficie tassabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei contribuenti rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tassa contemplate dal precedente art. 4, nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei contribuenti - producono i loro effetti:
 - a) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tassa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dall'art. 13;
 - b) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato al Comune la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione del tributo.

ART. 7

COMMISURAZIONE E TARIFFE

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per i seguenti coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti:

categoria	coeff. produtt. quantitativa	coeff. produtt. qualitativa
- cat. 1	1,000	1
sub A	0,850	1
sub B	0,850	1
sub C	0,400	1
- cat. 2	0,295	1
sub A	2,143	1
- cat. 3	0,006	1
- cat. 4	0,295	1

- cat. 5	3,207	1
- cat. 6	3,608	1
- cat. 7	0,295	1
- cat. 8	0,295	1
sub A	1,000	1
- cat. 9	0,006	1
- cat. 10	3,207	1
- cat. 11	3,608	1
- cat. 12	3,608	1
- cat. 13	0,502	1
- cat. 14	4,069	1
sub A	4,589	1
sub B	12,995	1
- cat. 15	3,567	1
sub A	9,451	1
- cat. 16	0,006	1

- Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie contenuta nel presente regolamento, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
- Per i locali e le aree diversi da quelli ad uso abitativo, quali gli uffici, gli spogliatoi, le mense aziendali e simili, la tassa è calcolata applicando a ciascuno di detti locali ed aree la corrispondente voce di tariffa. Nell'ipotesi che non sia possibile determinare la destinazione funzionale di detti locali ed aree, la tassa è calcolata applicando all'intero insediamento la tariffa prevista dell'attività produttiva.**
- Se in un unico insediamento si svolgono due o più attività economiche gestite da un unico soggetto (quali ad esempio, un'attività artigianale e una di commercializzazione, anche di merci diverse da quelle prodotte nell'ambito dell'attività artigianale), la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di tariffa.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 8

TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. La tariffa ordinaria viene ridotta del 15 per cento nel caso di:
 - a) abitazione con unico occupante;
 - b) utente che effettua compostaggio domestico
2. Le riduzioni tariffarie di cui al comma precedente sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione e decorrono dall'anno successivo la presentazione.
3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma 1; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dell'art. 20.

ART. 9

AGEVOLAZIONI

1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 4 ed alle tariffe ridotte di cui all'art.8, si applicano le agevolazioni di seguito indicate:

Vengono esentati gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. Per poter usufruire della predetta esenzione è necessario dimostrare la riduzione del volume d'affari nel periodo in cui si sono protratti detti lavori (art.1 comma 86 legge 549/95).
2. L'esenzione di cui al comma 1 è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 10

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

1. Per l'applicazione della tassa, secondo i criteri stabiliti dall'art.7 del presente regolamento, le superfici tassabili sono suddivise nelle seguenti categorie:

cat. 1- abitazioni e loro dirette dipendenze (garage, lavanderie ecc.)

A) sub.cat.1- abitazione con unico occupante (-15%) art.8

- B) sub.cat.1- utente che effettua compostaggio (-15%) art.8
- C) sub.cat.1- case sparse (-60%) art. 2

cat. 2- conventi, orfanatrofi, collegi, convitti, Sc. con internato, ecc.

- A) sub. cat. 2- ricoveri

cat. 3- oratori, asili, scuole, auditorium, impianti sportivi, ecc.

cat. 4- musei, pinacoteca, biblioteche, ecc.

cat. 5- alberghi, locande, pensioni, affittacamere con o senza servizio ristorazione.

cat. 6- ristoranti, trattorie, mense, esercizi con licenza di P.S. ecc.

cat. 7- uffici pubblici, stazioni, biglietterie, ecc.

cat. 8- teatri, cinema

- A) sub. cat. 8 - autoscuole, sale da ballo, da gioco ecc.

cat. 9- sedi associazioni sportive, ricreative, politiche, sindacali e di volontariato vario

cat. 10- istituti bancari, assicurativi, vigilanza, uffici, studi e gabinetti professionali, di rappresentanza, laboratori, uffici imprese private e similari

cat. 11- attività artigianali e locali inerenti (magazzini - esposizioni ecc.)

cat. 12- attività industriali (magazzini – esposizioni ecc.)

cat. 13- autonoleggi, autoservizi, autotrasporti, distributori di carburante

Cat. 14- commercio di generi alimentari

- A) sub.cat.14- supermercati, fioristi e fruttivendoli generi alimentari
- B) sub cat.14- banchi di vendita alimentari all'aperto, chioschi e stands alimentari

Cat. 15- commercio altri generi (non alimentari)

- A) sub. cat.15- banchi di vendita all'aperto non alimentari, chioschi e stands non alimentari

Cat. 16- Aree pubbliche utilizzate per iniziative temporanee: feste sportive, ricreative,culturali. Politiche, associative, ecc.

ART. 11

DELIBERAZIONI DI TARIFFA

1. Entro il 31 dicembre o entro il termine stabilito da disposizioni legislative, il Comune delibera, in base alla classificazione ed i criteri di graduazione contenuti nel presente

regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

2. Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo, ovvero gli aumenti di cui al comma 3.
3. Nei casi di dissesto dichiarato ai sensi dell'art.25 del decreto-legge 2 marzo 1989 n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n.144, e dall'art.21 del decreto legge 18 gennaio 1993, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68, ovvero di deliberazione adottata quale atto dovuto a seguito di rilievi di legittimità o in ottemperanza a decisione definitiva, è confermato il potere di apportare aumenti e diminuzioni tariffarie oltre il termine di cui al comma 1.
4. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. Si applica il disposto del secondo periodo del comma 3 dell'art. 68 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507.

ART. 12

DENUNCE

1. I soggetti di cui all'art. 5 devono presentare all'Ufficio Tributi del comune o alla Società affidataria del servizio a mezzo deposito presso lo sportello comunale, entro il 20 gennaio successivo all'inizio o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi moduli predisposti dal comune o dalla Società affidataria del servizio e dagli stessi messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e pubblicati anche sul sito del Comune.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale, ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. L'Ufficio Tributi del Comune o la Società affidataria del servizio devono rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
6. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza dei contribuenti e le aree di relativa pertinenza, la denuncia di cui al comma 1 va presentata all'Ufficio Tributi del Comune o alla Società affidataria del servizio contestualmente alla denuncia anagrafica. Gli altri uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia di cui al comma 1 anche in assenza di detto invito.

ART. 13

ACCERTAMENTO E SANZIONI

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale o la Società affidataria del servizio provvedono ad emettere, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della presentazione della denuncia stessa, applicando la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, sarà applicato il minimo della sanzione amministrativa prevista. La medesima sanzione sarà applicata per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

In caso di omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, l'ufficio tributi comunale o la Società affidataria del servizio provvedono ad emettere avviso di accertamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata con l'applicazione ai sensi dei DD. Lgs. 472 e 473 del 18.12.1997, della sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta o della maggiore imposta evasa, con un minimo di €. 51,65.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art.16 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi, degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il

relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

5. La disposizione di cui al comma precedente non si applica quando il servizio è affidato a una Società.
6. Le sanzioni indicate nel comma 1 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

ART. 14

RICORSI.

1. Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, reca la disciplina del processo tributario. L'ordinamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché le disposizioni concernenti l'organizzazione degli uffici di collaborazione, è contenuto nel D.L.gs. 31 dicembre 1992, n.545.
2. Il ricorso può essere proposto avverso:
 - a) l'avviso di accertamento o di liquidazione;
 - b) il provvedimento che irroga le sanzioni;
 - c) il ruolo e la cartella di pagamento;
 - d) l'avviso di mora;
 - e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie, interessi o altri accessori non dovuti;
 - f) il diniego o la revoca di agevolazioni.
3. Il ricorso alla Commissione Provinciale deve essere proposto, a pena di ammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, per i casi di cui al precedente comma lettere a), b), c), d), f) ed entro 90 giorni dalla data della domanda di restituzione per il caso di cui al comma precedente, lettera e). La notificazione della cartella di pagamento o, in mancanza, dell'avviso di mora, vale anche come notificazione del ruolo.

ART. 15

RISCOSSIONE

L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 13, comma 1 è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art.17 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare a cura dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 così come regolato dal D.M. 11.09.2000, n. 289 a pena di decadenza, entro il periodo previsto dall'art. 72 comma 1, del D. Lgs. 507/1993. I predetti importi sono arrotondati secondo le norme vigenti ed avuto

riguardo alle disposizioni relative agli importi minimi iscrivibili.

1. Nei ruoli suppletivi, sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi nel rispetto delle norme contenute nell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Funzionario Responsabile può concedere per gravi motivi la ripartizione in rate del carico tributario secondo le disposizioni e con le modalità contenute nell'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.

2. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi di legge.

ART. 16

POTERI DEI COMUNI

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti, nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 13 comma 4, l'ufficio tributi comunale o la Società affidataria del servizio può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; l'ufficio tributi comunale o la Società affidataria del servizio può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo e il Comune può richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici, anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia municipale, i dipendenti dell'ufficio comunale, muniti di apposita autorizzazione, ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art.13 comma 4 o dalla Società affidataria del servizio, e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione delle destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione di responsabile del relativo organismo.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.
3. L'ufficio comunale o la Società affidataria del servizio può richiedere ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 5 comma 4, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

ART. 17

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune o la Società affidataria del servizio designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, i ruoli, gli avvisi di accertamento, dispone i rimborsi e sottoscrive tutti gli atti e i documenti riguardanti il servizio oggetto del presente regolamento.

ART. 18

AUTOTUTELA

1. Salvo che sia intervenuto un giudicato, l'ufficio tributi del Comune di Scanzorosciate o la Società affidataria del servizio può procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati, con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto.

ART. 19

SGRAVI O RIMBORSI

1. La denuncia di cessazione dell'occupazione dei locali o delle aree, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune o della Società affidataria del servizio, dà diritto allo sgravio o al rimborso a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione, debitamente accertata.
2. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, si dà luogo allo sgravio o al rimborso del tributo per gli anni successivi:
 - a) se il contribuente presenta denuncia contenente la dimostrazione di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.
 - b) se la tassa sia stata iscritta a ruolo per gli stessi anni a nome del subentrato, a seguito di denuncia o di accertamento d'ufficio.
3. I provvedimenti di sgravio o rimborso di cui ai precedenti commi sono disposti dal funzionario responsabile del tributo entro i termini previsti dall'art. 75 del Decreto Legislativo 507/93.
4. Si dà luogo parimenti allo sgravio o al rimborso per duplicazione con il subentrato in caso di mancata presentazione, nel termine di cui all'art. 12, della denuncia di variazione che comporti riduzione della tassa.

ART. 20

SANZIONI

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni alla normativa in materia di tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni, sono applicate conformemente alla disciplina generale di cui al D.Lgs. 18/12/1997 n.472 e successive modifiche, in vigore dal 01.04.1998.
2. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti dell'elenco di cui all'art. 5, comma 4, si applica la pena pecuniaria da € 51,65 a € 258,23, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 76 del D. Lgs. 507/1993.
L'entità di ogni sanzione è determinata in via generale con atto del Funzionario Responsabile, in relazione alla gravità della violazione commessa e dell'eventuale recidiva dell'autore.
3. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il comune o la Società affidataria del servizio provvede con separato atto da notificare entro il termine stabilito dal comma 4 dell'art. 76 del D. Lgs. 507/1993.
4. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo, si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura stabilita dalle norme vigenti nel tempo.
5. Le sanzioni indicate per le predette violazioni sono ridotte ad un quarto, se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione stessa.

ART. 21

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 del

decreto legislativo n.507 del 15.11.1993 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza compilazione del suddetto modulo.

5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni , salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

ART. 22

EFFICACIA DEL REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIO

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce con effetto dal 1° gennaio 2006 tutte le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono immediatamente applicabili, ad eccezione:

di quelle previste in attuazione degli articoli sotto indicati, che sono applicabili dal 01.01.2007:

- l'art. 7 (commisurazione della tassa e tariffe)
- l'art.5, comma 4 (responsabile del versamento della tassa relativa ai locali in multiproprietà ed agli spazi comuni dei centri commerciali integrati);

ART. 23

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507 e successive modificazioni, nonché alle norme di legge ivi richiamate e alle disposizioni contenute nella Legge 27.07.2000, n. 212 (Statuto del Contribuente).